

ALLEGATO 1

SORVEGLIANZA SANITARIA

La collaborazione del Medico competente con il Datore di lavoro

Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020.

La collaborazione riguarderà:

- l'informazione e la formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'azienda;
- l'aggiornamento del datore di lavoro in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di *fake news*;
- l'integrazione del Documento di valutazione del Rischio (DVR), con particolare riferimento alle misure logistiche ed organizzative, che devono tenere conto ove possibile dei soggetti cosiddetti fragili;
- nel caso di lavoro a distanza, l'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

Visite mediche e procedure organizzative per la loro esecuzione

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria le visite mediche devono essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche che lui stesso indicherà sulla base delle indicazioni del Ministero della salute.

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi a un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica e alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche 'a distanza'.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. Per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID -19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero la visita andrà effettuata indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.

Non è consentito l'accesso alla visita medica a lavoratori con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi la mascherina.

La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione nell'attesa di accedere alla visita stessa.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

I lavoratori devono essere informati sulla necessità di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso richiesta di visita medica corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Bibliografia

Circolare del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020. "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".